

## **I Dico non rientrano nelle tipologie in cui la bozza della nota Cei vorrebbe inserirli**

di Stefano Ceccanti

La Bozza della Nota Cei è un interessante contributo tecnico-giuridico. Propone riflessioni che vanno al di là dello stesso disegno di legge sui Dico. Del resto, ammesso e non concesso che l'iter di quel disegno non progredisca celermente, questi problemi sono comunque destinati a riemergere in ogni caso in cui fatalmente si debbano esaminare varie legislazioni di settore, come accaduto col ripristino dell'imposta sulle successioni. La Bozza merita quindi di essere commentata seguendone l'articolazione in 3 punti.

1. Le Garanzie privilegiate per la famiglia secondo la Corte costituzionale diventano esclusive per la bozza: ma per il Governo (e il Parlamento) vale solo la Corte. La lettura fatta del testo costituzionale appare radicalmente restrittiva laddove riconduce "in modo esclusivo all'istituto del matrimonio" una serie di diritti e doveri, precludendoli a priori ad altri tipi di convivenza. Se si accettasse questo schema non solo sarebbe travolto il ddl sui Dico perché incostituzionale, ma anche qualsiasi altra normativa futura in materia, compresi interventi ad hoc in singole leggi, nonché a ritroso molte leggi già vigenti, compreso l'articolo 5 della legge 40 del 2004 che prevede l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi." In ogni caso, al di là delle diverse opinioni presenti nella dottrina, e quella della nota nella sua radicalità è certo molto minoritaria, **non è questa la lettura che da anni ne dà la Corte costituzionale, l'unica che possa essere vincolante per un disegno di legge del Governo e per lo stesso Parlamento.** Scrive a questo proposito la Relazione illustrativa del disegno di legge sui Dico: *"La Corte costituzionale, se da un lato ha più volte e anche recentemente ribadito che l'art. 29 Cost., riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, prescrive uno status privilegiato del modello costituzionale di famiglia, un suo plusvalore costituzionale (cosiddetto regime premiale o incentivante), dall'altro ha altresì dato rilievo alle convivenze more uxorio, escludendo però la generalizzata estensione delle norme dettate per il modello costituzionale di famiglia... In particolare la Corte ha imposto anche per tali conviventi il rispetto dei diritti inviolabili (ad es. il diritto di abitazione) e ha ammesso che il legislatore possa, relativamente a profili particolari, dettare una disciplina, inevitabilmente "leggera" e "essenziale", che riconosca alle persone che fanno parte di convivenze caratterizzate da requisiti di durata e di relativa stabilità, taluni diritti e facoltà, rinvenendone il fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost., il quale estende la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (oltre che come singolo) anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede altresì l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà."* In modo ancor più puntuale la relazione di analisi tecnico-normativa allegata al progetto precisa: *"La giurisprudenza della Corte costituzionale si fonda sul favore per l'istituto matrimoniale "in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio..Peraltro, la "tutela" della convivenza more uxorio è registrata in diverse pronunce ed è, in vero, funzionale alla necessità di porre rimedio a situazioni di disuguaglianza e dalla conseguente necessità di rispettare il principio di eguale godimento di diritti fondamentali. Così è avvenuto, ad esempio, nel caso del riconoscimento- a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge sulle locazioni nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole - del diritto del convivente more uxorio a rimanere nell'immobile stesso con la prole naturale nata dall'unione (C. cost., 16 maggio 1988, n. 404). Più in generale, al di là dei singoli casi sottoposti alla sua attenzione, la Corte ha più volte affermato che l'articolo 2 della Costituzione, che si riferisce alla tutela dei diritti della persona anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, ricomprende "anche le convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità" (C. cost., 18-26 maggio, 1989, n. 310; idem, tra le altre 13 novembre 1986, n. 237, 23 giugno- 6 luglio 1994, n. 281, 11-18 gennaio 1996, n. 8). Infine la norma dell'articolo 6, comma 1, sul permesso di soggiorno al convivente extracomunitario previene una possibile discriminazione a rovescio tra cittadini italiani e comunitari, suscettibile di determinare*

*un rilevante contenzioso sino a giungere a una inevitabile condanna da parte della Corte (cfr. la sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 443).*” La chiave di lettura della giurisprudenza costituzionale è quindi in termini di “privilegio” e non di “esclusività”: questo è il “favor familiae”. La Nota andrebbe, caso mai, rivolta ai giudici costituzionali perché in futuro mutino giurisprudenza e non ad altri operatori del diritto, compresi i parlamentari, che ad essa debbono attenersi.

2. L'autonomia privata potrà garantire qualcosa come dice il documento del 2003, ma purtroppo non può garantire nessuno dei diritti previsti dal Dico La Bozza parte dal documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2003 che parla di “autonomia privata..per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse”: questa apertura si riferisce a un'area molto ristretta. La Bozza, in spirito di ulteriore apertura, vorrebbe ricomprendere in quell'apertura “molti dei diritti di cui parla il presente progetto di legge”. Un'operazione che però, purtroppo, non si può proprio fare. Con tutta evidenza i contratti non possono regolare né una quota di legittima nelle successioni, né diritti previdenziali e pensionistici, né permessi di soggiorno, né far insorgere obblighi alimentari. Neppure possono determinare una giurisprudenza univoca in materia di impresa o di trattamenti sanitari (che infatti ad oggi non è univoca), consentire in caso di conflitto con familiari un effettivo diritto all'assistenza per malattia o ricovero, costituire titolo per trasferimenti e assegnazioni di sede o imporre standards essenziali alla legislazione regionale per alloggi di edilizia pubblica. Né possono espandere al di là delle tipologie di conviventi già tutelati il subentro nel contratto di affitto o l'opposizione alla donazione degli organi. Alla fine, pertanto, se ci si basa solo sul Documento del 2003, bisogna affermare che nessuno di quei diritti è meritevole di tutela da parte del Parlamento, cosa che comunque finirebbe per provocare interventi del potere giudiziario per sanare le più evidenti discriminazioni. Ma è proprio inevitabile restare nei limiti del 2003? La prolusione del cardinale Ruini al Consiglio Permanente del settembre 2005 poneva anch'essa la via del diritto comune come strada maestra, ma ricomprendeva poi come subordinata la possibilità di varare “qualora emergessero alcune ulteriori esigenze, specifiche e realmente fondate, eventuali norme a loro tutela” che dovrebbero “rimanere nell'ambito dei diritti e dei doveri delle persone”. Perché non riconfermare anche tale apertura che nella bozza non c'è più?

3. I due documenti citati rispetto ai politici cattolici non sono applicabili ai Dico Per giungere a vincolare il dissenso ai Dico dei parlamentari cattolici (vincolo che richiederebbe un ulteriore approfondimento) la bozza tenta di inquadrarli in due documenti preesistenti della Congregazione per la dottrina della Fede, quasi che la condanna odierna fosse un'applicazione meccanica di essi. I Dico, però, non sembrano inquadrabili in quei documenti. Il primo riferimento contenuto nella bozza, quello della Nota del 2002, non appare pertinente perché qui non ci si muove su un piano di equiparazione alla famiglia (come già chiarito al punto 1, visto che se ne rispetta il “favor”) né di riconoscimento alle unioni “in quanto tali”, ma solo ai diritti dei singoli nelle unioni, certificato dall'anagrafe secondo la normativa già vigente. Il secondo documento, quello del 2003, sembra ancor meno pertinente giacché i Dico si rivolgono ai diritti delle persone del tutto a prescindere dall'orientamento sessuale dei componenti. Non si tratta quindi del riconoscimento legale “delle unioni omosessuali”. Se vi ricadono persone omosessuali vi rientrano esattamente come qualsiasi altra legge che non le individua specificamente, ma che non intende discriminarle, violando altrimenti l'articolo 3 della Costituzione.

Secondo i canoni del resto indicati dal cardinale Ruini nella già citata prolusione del settembre 2005, dove invitava a far valere le eventuali norme per una platea vasta di beneficiari, “anche per convivenze non di indole affettivo sessuale”, che i Dico per l'appunto ricomprendono.